

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

L'onorevole Calciati, l'onorevole Chimirri e l'onorevole Sennino dissero pure: voi in questa legge e con questa disposizione ponete ostacolo all'esercizio del diritto elettorale che avete concesso. Ed io rispondo che al contrario, invece di fare ostacolo al diritto elettorale, con questa legge e con questa disposizione si agevola moltissimo il diritto elettorale delle classi agricole, in confronto di ciò che è stabilito dalla legge vigente. Infatti, secondo la legge vigente si può essere elettori in base al fitto de' poderi rurali, ma la mezzadria non è contemplata dalla legge medesima. Sotto questo aspetto è già grandissimo il vantaggio che si fa ai mezzadri colla legge che stiamo discutendo, perchè, mentre la legge precedente non li contemplava, la legge in discussione li comprende, e li comprende col solo pagamento di 3 lire d'imposta, mentre per tutti gli altri contribuenti esige lire 19 80.

Quanto alla prova, poi, la legge attuale, da questa categoria di elettori che coltivano poderi rurali, a dimostrare il contratto da cui dipende il loro diritto, esige l'atto pubblico.

Ora dunque la disposizione che stiamo discutendo, disposizione la quale voi dite che mette ostacolo al diritto dell'elettore, al contrario lo facilita grandemente, perchè non esige atto pubblico e nemmeno scrittura privata. (*Interruzioni*)

E nemmeno scrittura privata, ripeto, basta un qualunque contratto, sia scritto, sia verbale: se sarà verbale, per dargli data certa si potrà ricorrere alla registrazione; se sarà scritto, a questo scopo non occorrerà neppure la registrazione.

È per provare la data certa che valgono gli equipollenti; non già per supplire al contratto con atti di notorietà, poichè la giurisprudenza non potrebbe certo interpretare in questo senso l'articolo 132 del Codice civile, che parla assai chiaramente. Si disse pure, per sostenere l'eccezione ed il privilegio, che i contratti di questo genere sono continuativi. Su ciò ha già risposto l'onorevole mio amico Varè, dimostrando che la legge di registro precisamente li contempla. E, del resto, anche le pigioni sono assai spesso nelle condizioni medesime, sicchè quello che vale pei contratti di mezzadria dovrebbe in tal caso valere anche per le pigioni. Perciò io non trovo siasi alcuna ragione la quale possa persuadere a togliere una garanzia, che come dico, è meno rigorosa di quella che è scritta nella legge vigente, in conformità alle cautele richieste anche dalle legislazioni di esteri paesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. (*Della Commissione*) La discussione in luogo di chiarirsi si è maggiormente arruffata, im-

perocchè posto che la Camera adotti l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, come lo si dovrà intendere ed applicare se i ministri e gli oratori che lo difendono gli danno ciascuno un'interpretazione diversa? L'onorevole ministro delle finanze infatti lo intende in modo assai diverso degli onorevoli Varè e Lacava e del ministro guardasigilli! È d'uopo innanzitutto che i propugnatori dell'emendamento si accordino perchè la Camera sappia chiaramente quello che le si propone di votare.

Il ministro delle finanze chiamato in sussidio dal presidente del Consiglio (che pur testè dichiaravasi alieno da qualsiasi intendimento fiscale) colla chiarezza che si conviene ad uomo di tanta autorità, disse di non poter accettare l'articolo come viene proposto dalla Commissione, perchè dispensando i mezzadri dall'obbligo di fornire la prova mediante scrittura registrata, tutti questi contratti sfuggiranno al controllo fiscale, portando una indiretta ferita alla legge del registro.

Dunque secondo il ministro delle finanze anche le mezzadrie dovrebbero provarsi con contratto scritto e registrato.

VARÈ (*Della Commissione*) No!

CHIMIRRI. (*Della Commissione*) Come no? Io devo attendere alle dichiarazioni del ministro, non alle vostre interpretazioni.

VARÈ. Domando di parlare.

CHIMIRRI. Dunque l'onorevole ministro delle finanze accetta l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, ma in quanto questo nel parer suo non dà diritto ai mezzadri di farsi iscrivere sulla lista elettorale senza l'esibizione del contratto scritto, giacchè egli intende perfettamente, che imposto l'obbligo del contratto scritto, questo, per l'articolo 2 della legge sul registro, non potrà essere esibito, nè produrre effetti giuridici, neppure a scopo elettorale, senza la preventiva registrazione; e così l'una cosa tira l'altra.

Questo è il latino del ministro per chi vuole intenderlo. Se l'onorevole Magliani avesse avuto sott'occhi l'emendamento Cancellieri, si sarebbe convinto che le conseguenze di esso saranno più dannose alla legge del registro che non la nostra proposta.

Infatti l'articolo 4 della Commissione esclude dall'obbligo della prova scritta e dalla relativa registrazione le sole mezzadrie, ma riconosce la necessità dell'atto scritto e del registro a prova di tutti gli altri fitti compresi nell'articolo 2 e nell'articolo 4; l'emendamento Cancellieri invece dispensa dalla formalità del registro anche le locazioni in danaro.

CANCELLIERI. Chiedo di parlare.